



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 214 del 03/04/2020

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo temporaneo ed urgente della struttura alberghiera Casa Betania a Pisa per ospitare soggetti in isolamento o in quarantena impossibilitati a rientrare al proprio domicilio.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gianluigi Ferri

DIRETTORE UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti: Gianluigi Ferri
(firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LORENZO ROTI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo temporaneo ed urgente della struttura alberghiera Casa Betania a Pisa per ospitare soggetti in isolamento o in quarantena impossibilitati a rientrare al proprio domicilio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, *“Disciplina del servizio sanitario regionale”* e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 34 del 28 febbraio 2019: *“Azienda USL Toscana Nord Ovest – Nomina del Direttore Generale”*;

RICHIAMATE le seguenti precedenti deliberazioni del direttore generale sull’assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19 ottobre 2016 che disciplina l’articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative, professionali e di staff del centro direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente l’approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione aziendale;

PREMESSO, per quanto riguarda l’oggetto specifico del presente provvedimento, che gli interventi emergenziali che si sono avvicinati negli ultimi tempi in ordine al contenimento dell’epidemia da COVID-19, hanno previsto, fra l’altro, l’adozione da parte dei Servizi di Igiene Pubblica del Dipartimento della Prevenzione di interventi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per i soggetti rientrati nel territorio regionale dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, nonché la misura della quarantena per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi probabili o confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

CONSIDERATO che a tal fine questa Azienda USL aveva ricercato, nel corso degli ultimi tempi, una struttura collettiva di assistenza nelle quale garantire l’isolamento richiesto, anche per pazienti in dimissione da reparti ospedalieri, purché autonomi;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 15 del 18 marzo 2020, adottata ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”*, nella parte in cui ha disposto che le Aziende Unità Sanitarie Locali, al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell’isolamento fiduciario, individuano strutture alberghiere o similari aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l’isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena;

RILEVATO che sulla base delle indicazioni regionali la Direzione dei Servizi Sociali e la Direzione della Zona – Distretto hanno individuato la struttura alberghiera Casa Betania a Pisa (Società Hispanico SnC) dotata di 30 camere con bagno;

ACCERTATA l'estrema urgenza di dover provvedere in merito per iniziare quanto prima ad inserire i soggetti aventi titolo;

DATO ATTO che l'ordinanza n. 15 del presidente della Regione ha previsto la stipula di convenzioni con i contenuti minimi e le condizioni economiche ivi previste;

TENUTO CONTO che una parte dei servizi a carico della Azienda USL può essere garantita, per funzionalità complessiva, dalla medesima struttura che gestisce le camere trattandosi, peraltro, di ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili;

RICAPITOLATE come segue le tariffe per la messa a disposizione delle camere e per le prestazioni a favore delle persone ospitate:

- Costo per singola camera € 30,90 al giorno;
- Include fornitura e ricambio Kit cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo);
- Include fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani);
- Costo cambio biancheria (lenzuola, set asciugamani) € 10,00 al giorno;

PRECISATO che rimangono invece interamente a carico dell'Azienda USL le seguenti prestazioni:

- sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- pulizia giornaliera delle camere con fornitura e ritiro dei rifiuti urbani e/o rifiuti speciali;
- giornata alimentare (colazione, pranzo e cena per ogni persona ospitata);
- pulizia, sanificazione e disinfestazione a fine quarantena per ogni singola camera o appartamento;

VISTO il testo di convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale per disciplinare il rapporto della durata di 30 giorni, mentre una settimana prima della scadenza ciascuna parte potrà manifestare la volontà di concludere alla scadenza o di prorogare per un ulteriore tempo secondo le regole stabilite dall'ordinanza regionale;

CALCOLATA presuntivamente come segue la spesa per il periodo temporaneo di 30 giorni:

- Costo a camera € 30,90 x 30 camere x 30 giorni = 27.810;
 - Costo cambio biancheria € 10 x 30 camere x 30 giorni = 9.000;
- Totale = Euro 36.810+ IVA 10% (40.491,00)

PRECISATO che le prestazioni di cambio biancheria saranno remunerate solo se effettivamente erogate agli ospiti alloggiati rimanendo fermo, così, come previsto dall'ordinanza n. 15 del 18 marzo 2020, il riconoscimento giornaliero di € 30,90 per ogni singola camera delle 30 totali messe a disposizione;

RITENUTO di dover provvedere a formalizzare tutto quanto detto sopra in estrema urgenza;

VISTO l'art. 18 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che stabilisce di tenere distinti gli accadimenti contabili relativi all'emergenza utilizzando un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20";

PRESO ATTO che il competente Dipartimento Economico ha creato un apposito progetto "AUTOFIN/COVID19" da utilizzare per l'adozione dei provvedimenti ed ordinativi di spesa;

EVIDENZIATO che il costo presunto per 30 giorni, pari ad € 40.491,00 (IVA inclusa), sarà imputato sul conto economico 31025141 "Altri Servizi" nell'ambito del codice univoco "COV 20";

ACCERTATO che trattasi di un costo dovuto alla contingente situazione di emergenza dovuta dal diffondersi della malattia diffusiva e che, pertanto, esso non è previsto nel bilancio preventivo economico per l'anno 2020, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28/02/2020 e che con la presente deliberazione il sostenimento del costo è espressamente autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello Stato come stabilito dal decreto legge n. 18 sopra citato;

FATTO PRESENTE che presso l'Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali del Dipartimento dei Servizi Generali è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento, il fascicolo del procedimento stesso;

RITENUTO di conferire l'immediata eseguibilità al presente provvedimento al fine di attuare senza indugio le misure di isolamento, di quarantena, di ricollocazione dei pazienti dimessi o di personale da isolare;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, per le parti di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

per le motivazioni sopra elencate ed in relazione all'esigenza di contenere l'emergenza epidemiologica diffusiva COVID-19

1. di approvare la stipula della convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale per l'utilizzo temporaneo ed urgente dell'albergo Casa Betania a Pisa per ospitare soggetti in isolamento o in quarantena impossibilitati a rientrare al proprio domicilio o per le altre necessità di isolamento sopra elencate come previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 18 marzo 2020, anche per pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena;
2. di dare mandato ai competenti uffici per le verifiche, ispezioni e gestione delle attività riportate in convenzione precisando che l'accesso degli utenti presso gli alloggi deve essere disposto dalla Azienda USL, con i propri servizi sanitari o sociali, a seguito di comunicazioni scritte;
3. di imputare il costo presunto stimato su di 30 giorni, pari ad € 40.491,00 IVA inclusa, al conto economico 31025141 "Altri Servizi" nell'ambito del codice univoco "COV 20", costo che è dovuto alla contingente situazione di emergenza dovuta dal diffondersi del COVID-19 e, pertanto, non previsto nel bilancio preventivo economico per l'anno 2020 adottato con

deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28/02/2020 e di stabilire che con la presente deliberazione il sostenimento del costo viene espressamente autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello Stato come stabilito dall'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;

4. di disporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 4, della Legge Regionale n. 40/2005, per le ragioni di urgenza indicate in parte narrativa;
5. di dare incarico alla UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti, di pubblicarne copia all'Albo *on line* dell'Azienda USL;
6. di trasmetterne un'altra copia, ai sensi dell'art. 42, comma 2 della legge regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii., al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Letizia Casani)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASANI MARIA LETIZIA

DATA FIRMA: 03/04/2020 14:02:30

IMPRONTA: 66383833363538653163383739643630383462303865323636623665613666353634653866376566